

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

4



09/06/2008

Approvato con delibera di C.C. n. 21 del 09.06.2008.

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPO I PRINCIPI INFORMATIVI.....	3
Art. 1. Autonomia negoziale	3
Art. 2. Oggetto, Finalità e Principi	3
Art. 3. Attività non disciplinate	4
CAPO II DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI	4
Art. 4. Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrattare	4
Art. 5. Modalità di contrattazione	5
Art. 6. Disciplina del contenuto dei contratti	6
Art. 7. Cauzioni	7
Art. 8. Tutela dei lavoratori	8
Art. 9. Competenze e Responsabilità	8
Art. 10. Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto	9
TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE	10
CAPO I PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI....	10
Art. 11. Procedure di scelta del contraente	10
Art. 12. Esclusione dalla contrattazione - Chiarimenti ed Integrazioni	10
Art. 13. Bando di gara e Pubblicità	11
Art. 14. Capitolato speciale d'appalto	12
Art. 15. Requisiti di partecipazione	12
Art. 16. Collegamento sostanziale in fase di gara	13
Art. 17. Criteri di aggiudicazione	13
Art. 18. Contenuto dell'offerta	14
Art. 19. Modalità di presentazione delle offerte	15
Art. 20. Offerte uguali	15
Art. 21. Offerta unica	16
Art. 22. Offerte anormalmente basse	16
Art. 23. Tornate di gara	16
CAPO II PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO).	17
Art. 24. Definizione	17
Art. 25. Il procedimento di gara	17
CAPO III PROCEDURE RISTRETTE (LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO-CONCORSO)	17



Art. 26. Procedura ristretta - Definizione	17
Art. 27. Appalto concorso - Definizione.....	18
Art. 28. Il procedimento di gara - Norme generali.....	18
CAPO IV COMMISSIONI DI GARA.....	18
Art. 29. Commissione di gara nel caso di Procedura aperta o Procedura ristretta con il criterio del prezzo migliore sulla base d'asta	18
Art. 30. Commissioni di gara nel caso di Offerta Economicamente più Vantaggiosa	21
CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA (TRATTATIVA PRIVATA)	22
Art. 31. Definizione.....	22
Art. 32. Procedura negoziata per Forniture di Beni e Servizi	23
Art. 33. Procedura negoziata per Lavori Pubblici.....	25
Art. 34. Tipi di procedura negoziata	25
Art. 35. Invito alle procedure negoziate concorrenziali.....	26
Art. 36. Modalità di svolgimento delle Procedure negoziate concorrenziali	27
CAPO VI - ALTRE PROCEDURE	28
Art. 37. Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. 163/2006 – Principi generali	28
Art. 38. Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. 163/2006 – Modalità di affidamento	29
Art. 39. Sponsorizzazioni.....	30
Art. 40. Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato	31
Art. 41. – Sistemi telematici di acquisto	32
CAPO VII ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	33
Art. 42. Contratti per l'esecuzione di spese in economia	33
Art. 43. Limiti di importo e divieto di frazionamento.....	33
Art. 44. Ambito di applicazione	33
Art. 45. Modalità di esecuzione.....	36
Art. 46. Amministrazione diretta.....	36
Art. 47. Affidamento ed esecuzione per cottimi	36
Art. 48. Esecuzione con sistema misto	37
Art. 49. Forma dei contratti.....	38



Regolamento per la Disciplina dei Contratti

(AFFIDAMENTI IN ECONOMIA)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I PRINCIPI INFORMATIVI

Art. 1. **Autonomia negoziale**

1. Il Comune è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali le quali non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo all'Amministrazione.

Art. 2. **Oggetto, Finalità e Principi**

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 7 del T.U.E.L. n. 267/2000, disciplina, nell'ambito della Legge e dello Statuto, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune.
2. Il Regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse dell'Ente.
3. L'attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, come codificati all'art. 2 del D.Lgs. 163/2006.



4. Durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedurali di scelta del contraente che in quelle di carattere negoziale successive a tale scelta, il Comune opera secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento.
5. Si intende per imparzialità il comportamento del Comune neutrale rispetto agli interessi degli aspiranti contraenti e dei contraenti.
6. Si intende per buon andamento l'attività del Comune rivolta al soddisfacimento nel migliore dei modi possibili dell'interesse pubblico cui il contratto è, direttamente od indirettamente, teso.

Art. 3. Attività non disciplinate

1. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento: a) i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra Enti di cui agli articoli 30, 31 e 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed alle disposizioni Statutarie; b) gli atti e i contratti di liberalità; c) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990; d) gli incarichi professionali ed altri tipi di incarichi a soggetti esterni al Comune; e) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti;

CAPO II DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

Art. 4. Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrattare

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie degli atti necessari alla contrattazione appartiene al Dirigente del Servizio nella cui competenza rientra la formulazione della proposta costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale.
2. Il Dirigente di cui al precedente comma 1, che è denominato Dirigente proponente ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, in genere coincide con il Dirigente, responsabile del procedimento di spesa, di entrata o di esecuzione, a cui fa capo la responsabilità della gestione del contratto.
3. Nel caso di responsabilità ripartita, l'attività contrattuale sarà posta in capo ai Dirigenti interessati, specificando la rispettiva competenza.
4. La volontà dell'Amministrazione di provvedere mediante contratto viene espressa con apposita determinazione del Dirigente di cui al comma 1 in cui devono essere specificati: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto e la sua forma; c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale o disciplinare; d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente; e) la nomina dei soggetti facenti parte della commissione di gara in conformità a quanto disposto dai successivi articoli 29 e 30; f) il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 od il responsabile unico del procedimento ai sensi della



Legge n. 109/1994 in materia di appalti di lavori pubblici. Qualora tale indicazione non sia fornita il responsabile del procedimento ex Legge n. 241/1990 o ex art. 10 D.Lgs. 163/2006 coincide con il Dirigente proponente.

5. La determinazione deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma. Nel caso di ricorso alle procedure negoziate senza bando deve essere fornita puntuale illustrazione delle circostanze fattuali concrete che integrano la fattispecie normativa, tra quelle ammesse dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, di cui si fa applicazione.
6. La determinazione a contrattare deve di norma approvare lo schema di contratto ed obbligatoriamente il capitolato speciale d'appalto, documenti ove è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.
7. Detta disciplina può essere formulata, in tutto od in parte, per rinvio ad altri apparati normativi, quali capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente Regolamento.
8. Per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 7 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali nelle singole fattispecie vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica dovranno comunque osservarsi i principi generali dell'ordinamento.

Art. 5. Modalità di contrattazione

1. I contratti dai quali deriva un'entrata per l'Amministrazione (alienazioni, locazioni ...) sono disciplinati in conformità a quanto disposto nel titolo III del presente regolamento.
2. Ogni contratto da cui derivi una spesa per l'Amministrazione (acquisti, forniture, appalti di lavori e servizi ed acquisizione in genere di prestazioni) è preceduto, di regola, da procedura aperta, da procedura ristretta o, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o del presente regolamento, da procedura negoziata.
3. Quando sia utile disporre di contratti di durata, in particolare nel caso di lavori di manutenzione e nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l'esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell'Amministrazione, si potrà far ricorso al "contratto aperto", dove l'individuazione del contraente è effettuata per categorie e la prestazione è pattuita con riferimento ad una delle seguenti modalità: a) definizione di un determinato budget di spesa, con stima della durata contrattuale per il suo utilizzo; in tal modo l'importo è fisso, fatto salvo il riutilizzo del ribasso di gara con l'aggiudicatario medesimo, e la durata è variabile; b) definizione di un determinato arco di tempo, con stima del corrispettivo che si prevede di assegnare;



in tal modo la durata contrattuale è fissa, mentre l'importo di assegnazione ha carattere variabile rispetto a quanto stimato. Di norma il superamento del 50% di detto importo comporterà automaticamente la cessazione anticipata del contratto.

Il Dirigente responsabile della gestione del “contratto aperto” e l'aggiudicatario potranno concordare in fase di esecuzione sostituzioni di prodotti o prestazioni, di tecnologia o caratteristiche più aggiornate, che siano di qualità pari o superiore a quelle inizialmente previste.

4. Nel caso dei lavori si farà ricorso alla modalità di cui alla lett. a) del precedente comma, avvalendosi delle facoltà previste all'art. 154 del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 6. Disciplina del contenuto dei contratti

1. I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.
2. Sono elementi essenziali dei contratti: a) l'individuazione dei contraenti; b) l'oggetto del contratto; c) la finalità e causa del contratto ed il suo collegamento con i fini istituzionali; d) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni; e) le obbligazioni delle parti contraenti; f) il corrispettivo contrattuale e le modalità di pagamento; g) la durata e la decorrenza del contratto; h) le cause di risoluzione ed eventuale clausola risolutiva espressa; i) le modalità di risoluzione delle controversie; j) le spese contrattuali e oneri fiscali.
3. Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
 - a) la cauzione;
 - b) le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale;
 - c) la facoltà di variazioni della prestazione, di proroga e/o rinnovo;
 - d) la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativi a beni e forniture;
 - e) i requisiti del personale da impiegare e le norme di tutela dei lavoratori;
 - f) le modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione, anche attraverso indicatori di qualità;
 - g) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
 - h) l'eventuale clausola compromissoria;
 - i) la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all'art. 1341, 2° comma del codice civile a meno che la loro presenza



non derivi da prescrizione di legge, dal capitolato generale per l'appalto di lavori pubblici, da regolamento generale o locale, dal capitolato speciale o disciplinare o schema di contratto posti in visione all'atto della gara;

j) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.

4. I contratti devono avere termini e durata certi. È vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.
5. Il ricorso al subappalto è consentito nell'ambito e nei limiti delle norme in vigore ed è autorizzato mediante determinazione del Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare l'idoneità della ditta candidata al subappalto che deve essere dimostrata dall'appaltatore.
6. Nei capitolati o nei bandi o nelle lettere di invito saranno indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti imposti dalla legge, eventualmente integrati con disposizioni del capitolato speciale. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta. Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per categorie accessorie e/o specializzate e si potrà stabilire che per la prestazione principale non è consentito il ricorso al subappalto.
7. Per servizi e forniture peculiari il subappalto può essere vietato con indicazione della specifica motivazione del divieto nel provvedimento a contrattare.
8. Se il capitolato speciale prescrive l'obbligo di esecuzione unitaria di parti di opera o servizio o fornitura, l'esecuzione di ciascuna di esse, anche in subappalto, deve essere affidata ad una sola impresa.
9. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui ai precedenti commi 2 e 3, le clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche ed in tutti gli altri elaborati progettuali nonché nell'offerta possono essere richiamate e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto a meno che il Dirigente preposto alla sottoscrizione del contratto non ritenga opportuno allegare materialmente i suddetti documenti al contratto stesso.

Art. 7. **Cauzioni**



1. Di norma, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, è prevista la presentazione di idonea cauzione a favore del Comune. Il Dirigente competente della gestione del contratto, quando lo ritenga opportuno, può optare per l'esonero dalla cauzione per i contratti di importo complessivo netto non superiore ad Euro 50.000,00.
2. In ogni caso la cauzione deve essere obbligatoriamente prestata, indipendentemente dall'importo contrattuale, qualora al contraente vengano assegnati beni comunali.
3. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche e quelli relativi alla fornitura di beni o di servizi, la garanzia provvisoria deve essere prestata per un valore pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità previste dall'art. 75 D.Lgs. 163/2006.
4. Il Comune, in presenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto, ha diritto di incamerare con atto unilaterale la cauzione in tutto o in parte, restando salva l'azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione venga incamerata nel corso del contratto, deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in mancanza, il Dirigente responsabile della gestione del contratto può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti dovuti.
5. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto deve provvedere allo svincolo della cauzione dopo aver verificato il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali salvo diverse modalità di legge o di capitolato.

Art. 8. Tutela dei lavoratori

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti: a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento; b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti; c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 9. Competenze e Responsabilità

1. L'articolazione delle competenze in materia di gare d'appalto è la seguente:



- a) Il Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio, o struttura organizzativa corrispondente, cura, tramite le proprie preposte Unità Organizzative, le gare d'appalto ufficiali di lavori pubblici (procedure aperte e ristrette) e le gare immobiliari;
 - b) Il Servizio Provveditorato, o struttura organizzativa corrispondente, cura, tramite la propria preposta Unità Organizzativa, le gare d'appalto ufficiali di servizi e forniture (procedure aperte e ristrette) che la Giunta non abbia assegnato ad altri servizi in sede di approvazione del PEG-PDO;
 - c) Le procedure negoziate di cui al successivo titolo II, capo V sono curate dal Servizio diretto dal Dirigente proponente;
 - d) Il Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio ed il Servizio Provveditorato, o strutture organizzative corrispondenti, forniscono attività di supporto ai Dirigenti del Comune.
2. A seguito di quanto stabilito al precedente comma 1, nel caso di procedure aperte o ristrette (procedura aperta, procedura ristretta, appalto concorso) ed a partire dal momento in cui la determinazione a contrattare viene trasmessa all'Unità Organizzativa che cura la gara, la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade, per gli appalti relativi a lavori pubblici e per le procedure immobiliari, sul Dirigente del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente, per gli appalti relativi a servizi e forniture sul Dirigente del Servizio Provveditorato o struttura organizzativa corrispondente.
 3. La preselezione delle imprese da invitare alle procedure ristrette (procedura ristretta ed appalto concorso) e la conseguente approvazione dell'elenco delle stesse compete ai Dirigenti di cui al precedente comma 2, per gli ambiti di rispettiva competenza, di concerto con il Dirigente proponente. Deve essere adeguatamente motivata l'eventuale esclusione di chi abbia presentato richiesta di partecipazione. Tale esclusione va tempestivamente comunicata agli interessati da parte dell'Unità Organizzativa che cura la procedura di gara.
 4. Nel caso di procedure negoziate (trattative private previo esperimento di gare ufficiose od informali di cui al successivo titolo II, capo V) la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade sul Dirigente del Servizio proponente a meno che lo stesso non attribuisca tale responsabilità ad altro soggetto assegnato alla struttura da lui diretta.

Art. 10. Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto

1. I lavori della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 29 e 30 si concludono con l'aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto primo classificato in graduatoria.
2. Con determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente responsabile della procedura di affidamento come delineato al precedente articolo 9, si procede



all'approvazione del/i verbale/i di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva previa verifica circa il possesso di requisiti autodichiarati in sede di partecipazione alla gara.

3. A seguito dell'aggiudicazione definitiva si procede sempre al perfezionamento del contratto, in una delle forme di cui al successivo articolo 66.
4. Il verbale di gara non costituisce contratto.

TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE

CAPO I PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI

Art. 11. Procedure di scelta del contraente

1. Il Comune sceglie il privato contraente seguendo le modalità contemplate dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e precisamente:
 - a) procedura aperta (asta pubblica o pubblico incanto), in cui ogni impresa interessata può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;
 - b) procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso), in cui solo le imprese che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono state pertanto invitate dall'Amministrazione possono presentare offerte;
 - c) procedura negoziata (trattativa privata nelle sue varie forme) in cui l'Amministrazione consulta le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione del bando e negozia i termini del contratto con una o più di esse.
2. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà del Comune utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.
3. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006, si osservano le norme di cui agli artt. 37 e 38 del presente regolamento.

Art. 12. Esclusione dalla contrattazione - Chiarimenti ed Integrazioni

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.



3. Con provvedimento motivato si procede all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di scelta del contraente dei concorrenti che, nell'eseguire prestazioni o servizi a favore dello stesso Comune, si sia reso colpevole di negligenza, di inadempienza o malafede debitamente accertate, o non abbia aderito alla stipulazione di contratto aggiudicatogli o definitivamente assegnatogli dal Comune, per cause a lui imputabili e non giustificabili.
4. Nel caso di presentazione di documentazione incompleta o non sufficientemente chiara è facoltà della commissione di gara di richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi. In ogni caso non è possibile invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi e documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 13. Bando di gara e Pubblicità

1. Le procedure di scelta del contraente sono precedute dal bando di gara, che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
2. Nella procedura aperta la disciplina della gara è contenuta oltre che nel bando anche nel documento integrativo, parte integrante e sostanziale del bando di gara stesso, denominato "Norme di gara" o "Disciplinare di gara"; nella procedura ristretta la disciplina della gara è contenuta nel bando e nella lettera-invito.
3. Il bando di gara, unitamente ai suoi allegati, è di norma approvato con determinazione del Dirigente responsabile della procedura di gara di cui al summenzionato articolo 9, a meno che lo stesso non sia meramente riproduttivo della volontà manifestata nella determinazione a contrattare. Lo stesso Dirigente provvederà alla sottoscrizione del bando, del disciplinare di gara e/o della lettera d'invito. Il bando di gara assumerà il n. di protocollo della determinazione dirigenziale che lo approva. Il bando di gara fa menzione della determina a contrarre.
4. In tale determinazione il Dirigente può attribuire la responsabilità del procedimento ex legge n. 241/1990 ad altro dipendente facente parte dell'Unità Organizzativa che cura l'espletamento della procedura di gara. In caso di non indicazione la responsabilità rimane in capo al Dirigente.
5. Il bando di gara deve indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.
6. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.



7. Il bando di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente a cura dei rispettivi servizi che curano le procedure di gara.
8. In assenza di specifiche disposizioni normative i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
9. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e comunicato a tutti i partecipanti.

Art. 14. Capitolato speciale d'appalto

1. Il capitolato speciale d'appalto costituisce, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, un documento fondamentale su cui si basa l'intera procedura d'appalto e da cui promana il contenuto del successivo contratto. Lo stesso contiene:
 - a) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al tipo di lavoro da appaltare o al bene o servizio da acquisire;
 - b) le eventuali prescrizioni da inserire nella procedura di gara;
 - c) l'indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
 - d) le garanzie, le coperture assicurative, le penali, gli eventuali ulteriori strumenti a tutela dell'amministrazione;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto.
2. Per gli appalti di lavori pubblici si richiamano di regola le prescrizioni del capitolato generale approvato con d.m. 19.4.2000 n.145.

Art. 15. Requisiti di partecipazione

1. I requisiti di ammissibilità alle gare hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei e sono resi noti nel bando; gli stessi sono fissati tenendo conto delle indicazioni di legge o, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto della gara.
2. Salvo diversa indicazione normativa i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento di presentazione dell'offerta e di svolgimento della gara.
3. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.
4. A tal fine il Comune, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione che possono costituire parte in-



tegrante della disciplina di gara, il cui diretto utilizzo rimane nella facoltà dei partecipanti.

5. È facoltà del Comune mettere in atto le necessarie e ammesse procedure di verifica nei confronti dell'impresa prescelta ed eventuale verifica a campione nei confronti dei concorrenti secondo modalità organizzative definite dal Dirigente responsabile della procedura di gara.

Art. 16. Collegamento sostanziale in fase di gara

1. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La commissione di gara esclude dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Art. 17. Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione, previste dalle specifiche discipline, devono essere indicati nel bando e nella lettera di invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali è stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) il prezzo;
 - b) la qualità;
 - c) il pregio tecnico;
 - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - e) le caratteristiche ambientali;
 - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g) la redditività;
 - h) il servizio successivo alla vendita;
 - i) l'assistenza tecnica;
 - j) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;



- k) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- l) la sicurezza di approvvigionamento;
- m) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, il responsabile del procedimento utilizza metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

Nel caso in cui la ponderazione di risulti impossibile per ragioni dimostrabili, il bando di gara indica comunque l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove il responsabile del procedimento non sia in grado di stabilirli tramite le risorse interne, provvede a nominare uno o più esperti con la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

- 4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza.
- 5. Il Comune precisa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora per ragioni dimostrabili sia impossibile la ponderazione il Comune indica nel bando di gara l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.
- 6. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta, **salvo motivate ragioni legate alla peculiarità dei servizi da affidare.**
- 7. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

Art. 18. Contenuto dell'offerta



1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi prevalente l'indicazione apposta in lettere.
3. Di norma non sono ammissibili offerte in aumento, a meno che non si tratti di prestazione per cui non si riesca a definire con certezza il prezzo di riferimento, sulla base degli elementi desumibili dal mercato.
4. Nel caso di cui al comma 3, quando l'ammontare dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria superi quello della specifica spesa finanziata, il perfezionamento del contratto potrà avvenire solo dopo l'adozione del provvedimento di approvazione della maggiore spesa previa valutazione dell'opportunità dell'affidamento.

Art. 19. Modalità di presentazione delle offerte

1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza. L'offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura.
2. Il recapito dell'offerta al Comune deve avvenire seguendo le modalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato nei termini previsti.
3. Il Comune non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardo inoltrato degli stessi.
4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento in relazione alle gare ufficiose, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.
5. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

Art. 20. Offerte uguali

1. In presenza di due o più offerte di identico valore, la Commissione di gara procederà all'aggiudicazione richiedendo ai partecipanti presenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l'offerta ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
2. Qualora i presenti non intendano migliorare l'offerta la Commissione procederà mediante sorteggio.



3. Qualora nessuno dei concorrenti che ha espresso offerta uguale sia presente la Commissione ha facoltà di optare per il sorteggio o di richiedere a tali candidati, qualora lo ritenga opportuno, la produzione di ulteriore offerta in busta sigillata, per individuare l'offerta più conveniente.

Art. 21. Offerta unica

1. Se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando e/o nella lettera d'invito, si può procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente.
2. Si applica pure quanto disposto dall'art. 13, c.6 del presente regolamento
3. Nel caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la convenienza è data dalla valutazione di adeguatezza degli elementi qualitativi. È facoltà della commissione giudicatrice predeterminare un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.

Art. 22. Offerte anormalmente basse

1. Qualora la Commissione di gara individui, in applicazione dell'art. 86 D.Lgs. 163/2006, ovvero secondo la propria valutazione in assenza di puntuali e specifiche normative, una o più offerte anomale, l'Autorità che presiede la gara, qualora ritenga che la Commissione di gara non sia in grado di procedere autonomamente alla verifica delle offerte anomale, sospende la seduta di gara e segnala il fatto al responsabile del procedimento il quale, eventualmente coadiuvato da organismi tecnici dell'Amministrazione, attiva il procedimento del contraddittorio in merito agli elementi costitutivi dell'offerta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006. Il concorrente deve far pervenire entro il termine perentorio prestabilito le giustificazioni sulla composizione dell'offerta, eventualmente corredate da documentazione dimostrativa dei dati forniti. Al termine del procedimento del contraddittorio, la Commissione di gara, sulla base della relazione prodotta dal responsabile del procedimento e dagli organismi tecnici preposti in merito alle risultanze del summenzionato procedimento di contraddittorio, dopo aver approvato tali risultanze, procede, nel caso in cui il riscontro sull'anomalia risulti positivo, ad escludere l'offerta anomala e ad aggiudicare la gara all'offerta che segue in graduatoria e che non presenti carattere di anomalia.
2. Oltre alla verifica delle offerte in applicazione della disciplina di cui al comma 1, è sempre fatta salva la possibilità per il responsabile del procedimento di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 23. Tornate di gara

1. Quando il Comune procede a più gare d'appalto da esperirsi nella medesima giornata, le stesse si svolgono secondo l'ordine decrescente di importo.



2. Nel caso di cui al precedente comma, tale da configurarsi come una tornata di gare, è sufficiente la presentazione da parte di un'impresa che partecipa a più di una gara della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato, purché tale possibilità sia contemplata nel bando di gara.

CAPO II PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO)

Art. 24. Definizione

1. La procedura aperta (o asta pubblica o pubblico incanto), è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione e contemplati nel bando di gara (e/o nei documenti ad esso allegati) il quale costituisce invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso contemplate.
2. Il Comune si avvale di norma della procedura aperta nei seguenti casi: a) per contratti attivi; b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti; c) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto anche in considerazione della celerità della procedura rispetto ad altri sistemi di gara.

Art. 25. Il procedimento di gara

1. Il procedimento della procedura aperta è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti.
2. La procedura aperta si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo uno dei metodi previsti dalle leggi vigenti dettagliatamente illustrati nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati.
3. Il bando di gara rappresenta l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
4. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 29 e 30, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e dei suoi allegati, facendone risultare le motivazioni nel verbale di gara.

CAPO III PROCEDURE RISTRETTE (LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO-CONCORSO)

Art. 26. Procedura ristretta - Definizione

1. La procedura ristretta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare soltanto coloro che sono stati invitati dal Comune.
2. Il Comune si avvale di norma del procedimento della procedura ristretta quando si rende opportuna una preselezione dei concorrenti ed in tutti i casi in cui si ritiene tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.



Art. 27. Appalto concorso - Definizione

1. L'appalto concorso, anch'esso denominato procedura ristretta nel linguaggio comunitario, è il procedimento concorsuale utilizzato in tutti quei casi in cui la prestazione contrattuale che si richiede è dotata di particolare complessità e/o specialità o è di carattere artistico, tecnico o scientifico, così che risulta indispensabile avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati tramite l'elaborazione da parte degli stessi di soluzioni artistiche, tecniche o scientifiche.
2. L'Amministrazione, in tal caso, invita coloro che sono stati selezionati a seguito di pubblicazione del bando di gara a presentare un progetto od una soluzione operativa accompagnata dal prezzo richiesto.
3. La funzione tipica dell'appalto concorso, nel caso di contratti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 163/2006 che non prevede espressamente tale procedura, può essere conseguita mediante l'utilizzo della procedura ristretta nella quale la calibrazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia tale da assegnare alla qualità della proposta progettuale un peso rilevante nell'economia complessiva del criterio di aggiudicazione.

Art. 28. Il procedimento di gara - Norme generali

1. Il procedimento della procedura ristretta e dell'appalto concorso è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti.
2. Sulla base della preselezione dei soggetti da invitare esplicitata nell'elenco approvato con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 3, l'Unità Organizzativa preposta alla procedura di gara dirama gli inviti a presentare offerte tramite l'inoltro della lettera d'invito ai soggetti prequalificati.
3. La gara si svolgerà secondo quanto dettagliatamente illustrato nella lettera d'invito stessa che rappresenta, unitamente al bando di gara, l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.

CAPO IV COMMISSIONI DI GARA

Art. 29. Commissione di gara nel caso di Procedura aperta o Procedura ristretta con il criterio del prezzo migliore sulla base d'asta

1. Nei procedimenti di appalto di lavori pubblici con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso rispetto ad una base d'asta predeterminata la Commissione di gara è composta da tre membri effettivi e precisamente: a) Dirigente Comunale proponente in qualità di Presidente; b) Dirigente del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente; c) Funzionario o altro dipendente dell'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente svolgente altresì funzioni di verbalizzazione.



La nomina concreta dei membri della Commissione è effettuata con la determinazione a contrattare di cui al precedente articolo 4. Tale nomina deve altresì contemplare i nominativi dei soggetti che sostituiranno i membri della Commissione in caso di eventuale loro assenza o di impedimento. In tal caso i membri di cui alle summenzionate lettere a) e b) saranno sostituiti dai soggetti indicati nei provvedimenti presidenziali di conferimento degli incarichi di direzione ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Nella determinazione a contrattare si provvederà ad indicare il soggetto, facente parte dell'Unità Organizzativa preposta alla procedura di gara, che sarà chiamato a sostituire il membro di cui alla precedente lettera c) in caso di sua assenza od impedimento.

2. Nei procedimenti di appalto di servizi e forniture con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso rispetto ad una base d'asta predeterminata la Commissione di gara è composta da tre membri effettivi e precisamente: a) Dirigente Comunale proponente in qualità di Presidente; b) Dirigente del Servizio Provveditorato o struttura organizzativa corrispondente; c) Funzionario o altro dipendente dell'Unità Organizzativa preposta del Servizio Provveditorato o struttura organizzativa corrispondente svolgente altresì funzioni di verbalizzazione. La nomina concreta dei membri della Commissione è effettuata con la determinazione a contrattare di cui al precedente articolo 4. Tale nomina deve altresì contemplare i nominativi dei soggetti che sostituiranno i membri della Commissione in caso di loro eventuale assenza o di impedimento. In tal caso i membri di cui alle summenzionate lettere a) e b) saranno sostituiti dai soggetti indicati nei provvedimenti presidenziali di conferimento degli incarichi di direzione ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Nella determinazione a contrattare si provvederà ad indicare il soggetto, facente parte dell'Unità Organizzativa preposta alla procedura di gara che sarà chiamato a sostituire il membro di cui alla precedente lettera c) in caso di sua assenza od impedimento. Nel caso in cui il Dirigente del Servizio Provveditorato o struttura organizzativa corrispondente sia altresì Dirigente proponente e quindi, in tale veste, assuma le funzioni di presidente di gara, il membro di cui alla lettera b) sarà altro Dirigente della medesima area appositamente indicato nella determinazione a contrattare.
3. Per le gare immobiliari la Commissione di gara è composta da tre membri effettivi e precisamente: a) Dirigente del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio, o struttura organizzativa corrispondente, in qualità di Presidente; b) Dirigente del Servizio Bilancio e Finanze o struttura organizzativa corrispondente; c) Funzionario o altro dipendente dell'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente svolgente altresì funzioni di



verbalizzazione. La nomina concreta dei membri della Commissione è effettuata con la determinazione a contrattare di cui al precedente articolo 4. Tale nomina deve altresì contemplare i nominativi dei soggetti che sostituiranno i membri della Commissione in caso di loro eventuale assenza o di impedimento. In tal caso i membri di cui alle summenzionate lettere a) e b) saranno sostituiti dai soggetti indicati nei provvedimenti presidenziali di conferimento degli incarichi di direzione ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Nella determinazione a contrattare si provvederà ad indicare il soggetto, facente parte dell'Unità Organizzativa preposta alla procedura di gara che sarà chiamato a sostituire il membro di cui alla precedente lettera c) in caso di sua assenza od impedimento. In applicazione di quanto previsto dall'art. 51 c.p.c. e dall'art. 12 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici non possono far parte della Commissione di gara coloro che:

- hanno un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
- hanno concluso, nel biennio precedente alla data di scadenza del bando, contratti a titolo privato con uno o più soggetti partecipanti;
- sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti.
- sussistono le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c .

4. La Commissione di gara opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.
5. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla "autorità che presiede la gara" sono di competenza del Presidente della Commissione, con obbligo di consultazione degli altri componenti. I lavori della Commissione di gara devono svolgersi nel rispetto del principio della continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. Nel caso di divergenze o necessità di approfondimenti, la gara può essere brevemente sospesa e la Commissione si ritira per pervenire ad una decisione.
6. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione. Il verbale delle operazioni di gara deve contenere almeno:
 - a) l'oggetto e il valore dell'appalto;
 - b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
 - c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;



- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
 - f) le ragioni dell'eventuale mancata aggiudicazione.
7. I componenti della Commissione possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla regolarità della gara. In mancanza, si considerano consenzienti. Il pubblico presente alla gara o il concorrente possono chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazione, che la Commissione autorizzerà quando trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente.

Art. 30. Commissioni di gara nel caso di Offerta Economicamente più

Vantaggiosa

1. Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la gara d'appalto di lavori pubblici è esperita con il metodo della procedura aperta o della procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione di gara di cui al precedente articolo 29, comma 1, è integrata da due membri esperti con specifica competenza nella materia oggetto di gara, interni od esterni all'Amministrazione stessa.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni legislative in merito alla composizione della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso di lavori pubblici.
3. Nel caso di appalti di forniture e servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito di procedure concorsuali di procedura aperta o procedura ristretta la Commissione di gara di cui al precedente articolo 29, comma 2 è integrata nel modo previsto dal precedente comma 1.
4. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dal Dirigente proponente con propria determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente, in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara, sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
5. L'atto dirigenziale di nomina dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto e fornire idonea e puntuale motivazione della scelta effettuata. In tale atto do-



vrà altresì essere determinato l'ammontare del compenso spettante ai membri esperti esterni all'Amministrazione.

6. Posto quanto delineato ai precedenti commi, i lavori della Commissione si svolgono nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate:

- a) ammissibilità delle offerte pervenute, in seduta pubblica. Tale fase implica l'accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte, l'esame della documentazione di carattere giuridico/amministrativo e la siglatura di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta, per garantirne l'autenticità e l'impossibilità di sostituzioni, manomissioni o alterazioni; la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando;
- b) esame degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta con attribuzione dei relativi punteggi. In tale fase la Commissione dà corso all'apertura delle offerte tecniche, verifica la loro completezza rispetto a quanto stabilito dal disciplinare di gara e procede alla valutazione delle offerte e alla comparazione fra di esse secondo i criteri già prefissati nel disciplinare di gara od in mancanza secondo i criteri che la stessa si è data prima di procedere all'apertura delle offerte tecniche;
- c) formulazione ed approvazione da parte della Commissione della valutazione tecnica finale in seduta riservata;
- d) comunicazione ai concorrenti ammessi, con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche;
- e) lettura, nella seduta pubblica di cui alla lett. d), dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi e successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuzione del punteggio riservato all'elemento prezzo e conseguente formazione della graduatoria finale di gara. Nel caso in cui si individuino in tale fase offerte presunte anomale si applicheranno le disposizioni contemplate al precedente articolo 22;
- f) proclamazione da parte della Commissione dell'aggiudicatario provvisorio primo classificato in graduatoria la cui offerta risulti non anomala;
- g) aggiudicazione definitiva dell'appalto effettuata con determinazione del Dirigente competente, ai sensi dell'articolo 10.

7. Si richiamano le norme di cui all'articolo 29, ove applicabili.

CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA (TRATTATIVA PRIVATA)

Art. 31. Definizione



1. La procedura negoziata è la procedura eccezionale di scelta del contraente mediante la quale, nei soli casi ammessi dalla legge, il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
2. Il ricorso alla procedura negoziata in una delle forme di seguito indicate deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 4, mentre nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto dall'impresa con cui si negozia il contratto.
3. Il cottimo fiduciario, ancorché definito quale procedura negoziata ai sensi dell'art. 30, c.40, D.Lgs. 163/2006, è il metodo ordinario per la scelta del cottimista nel diverso sistema dell'economia, retto da diversi presupposti di ammissibilità e disciplinato dagli artt. 42 ss. del presente regolamento.

Art. 32. Procedura negoziata per Forniture di Beni e Servizi

1. Per l'affidamento di forniture di beni e servizi e fatti salvi i casi disciplinati da specifiche disposizioni di legge, il Comune può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. È possibile omettere la pubblicazione del bando di gara se si invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 del D.Lgs. 163/2006 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.
 - b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
 - c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A D.Lgs. 163/2006 e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
2. Il Comune può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, nelle seguenti ipotesi:



- a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto; qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- b) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non deve essere imputabile al Comune.
- c) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- d) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe il Comune ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- e) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- f) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
- Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è, inoltre, consentita:
- g) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
- h) per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal



contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al Comune, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

- i) **per nuovi servizi** consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini della verifica del superamento delle soglie comunitarie di cui all'articolo 28 D.Lgs. 163/2006.

Art. 33. Procedura negoziata per Lavori Pubblici

1. Per gli appalti di lavori pubblici il ricorso alla procedura negoziata è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 554/1999 e dal D.Lgs. n. 30/2004.
2. **Ai sensi dell'art.122, c. 7 D.Lgs. 163/2006 è comunque consentito il ricorso alla procedura negoziata per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro, di regola preceduta da procedura concorrenziale informale, salva la sussistenza di ragioni di urgenza ovvero di importo fino a ventimila euro.**

Art. 34. Tipi di procedura negoziata

1. Fatte salve le ipotesi contemplate ai successivi commi in cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata diretta, di norma la procedura negoziata è preceduta da confronto concorrenziale procedimentalizzato al fine di coniugare i principi di concorrenza e "par condicio" con quelli di snellezza operativa e celerità. Si applica l'art. 57, c. 6 D.Lgs. 163/2006 a tenore del quale gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e previa selezione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il Comune sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso



dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

2. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento della gara ufficiosa.
3. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell'ente o in rapporti contrattuali in corso. Il responsabile del procedimento, al fine di motivare l'unicità del prestatore, procede preventivamente ad una indagine di mercato.
4. In relazione a quanto sopra si può ricorrere alla procedura negoziata diretta nelle ipotesi previste dall'articolo 32, c.2, lettere b), d), e), f), g), h), i), j) e nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera c) del medesimo articolo quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento di procedure concorsuali, anche informali.
5. Le procedure negoziate concorrenziali vengono svolte di regola mediante gara ufficiosa nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36.

Art. 35. Invito alle procedure negoziate concorrenziali

1. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: lettera, telegramma e sistemi telematici nei limiti in cui sono consentiti.
2. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Di norma devono essere invitate alla gara ufficiosa almeno cinque imprese, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero.
3. Le imprese vengono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità, tra quelli osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità e correttezza in precedenti rapporti con il Comune sotto il profilo tecnico - qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
4. Alle imprese invitate deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. od in quelli corrispondenti di altri paesi e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,



delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e quant'altro necessario per verificare la sussistenza dei requisiti legalmente previsti ai fini della contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

5. Oltre ai casi in cui ciò è previsto dalla vigente normativa, la procedura negoziata può essere preceduta da un bando di gara volto a sollecitare richieste d'invito nei confronti dell'Amministrazione. Tale procedimento sarà attivato qualora il Dirigente proponente lo ritenga necessario soprattutto nei casi in cui, attesa la peculiarità dell'oggetto del contratto, non si è a conoscenza di un numero congruo di soggetti a cui rivolgere l'invito tale da garantire lo sviluppo di un'opportuna competizione.

Art. 36. Modalità di svolgimento delle Procedure negoziate concorrenziali

1. Nel caso in cui sia esperita gara ufficiosa, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione sono effettuate dal Dirigente proponente e da due testimoni scelti nell'ambito dei dipendenti del servizio interessato. L'apertura delle offerte avviene in seduta pubblica, nel giorno, luogo ed ora indicati nella lettera di invito. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente proponente e dai testimoni.
2. Gli appalti sono affidati all'impresa che ha formulato l'offerta da ritenere più vantaggiosa, considerati gli elementi di volta in volta utilizzati e preventivamente indicati nell'invito di cui all'articolo precedente (o nel bando), quali: il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l'assistenza tecnica, il servizio successivo.
3. In casi particolari, opportunamente motivati dal Dirigente proponente, la valutazione dell'offerta può essere fatta prescindendo dal prezzo. A tal fine il corrispettivo predeterminato è fisso e l'offerta viene sviluppata su elementi diversi dal prezzo preventivamente determinati nell'invito o nel bando di procedura negoziata.
4. Qualora per la particolare natura del contratto ed esclusivamente nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa o nel caso di cui al precedente comma 3 il Dirigente proponente lo ritenga necessario, purché ciò sia stato indicato nell'invito o nel bando di cui all'articolo precedente, all'esame delle offerte può provvedere una commissione costituita ai sensi dell'articolo 30. Valgono in tal caso le disposizioni di cui al summenzionato articolo 30 in merito alle modalità ed ai tempi di nomina della commissione.



5. La lettera di invito può prevedere la facoltà per il Comune di chiedere ulteriori miglioramenti a tutti gli offerenti inizialmente invitati. In ogni caso, durante la procedura negoziata deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non è consentito fornire in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Qualora durante la negoziazione alcuni concorrenti formulino offerte o proposte ritenute più vantaggiose per l'amministrazione e aventi caratteristiche parzialmente diverse rispetto a quelle inizialmente descritte nella lettera di invito, l'amministrazione procede a formulare nuovi inviti a tutti i concorrenti inizialmente interpellati sulla base delle caratteristiche come ridefinite.
6. L'aggiudicazione definitiva è proclamata con atto di determinazione del Dirigente proponente.

CAPO VI - ALTRE PROCEDURE

Art. 37. **Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. 163/2006 – Principi generali**

1. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006, (c.d. servizi "sotto osservazione") ed individuati puntualmente nell'elenco allegato al presente regolamento, si osservano le speciali norme di cui al presente titolo, laddove non siano emanate discipline specifiche di settore che prescrivano forme procedurali più rigorose per il loro affidamento.
2. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006, avviene in generale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Si applicano inoltre le seguenti norme del D.Lgs. 163/2006:
 - articolo 68 (specifiche tecniche),
 - articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento).
3. Per l'affidamento dei servizi culturali di cui agli artt. 115 e 117 D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali) si osservano le forme prescritte in tali disposizioni, eventualmente integrate dalla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme del D.Lgs. 163/2006 ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.
4. Per l'affidamento dei servizi sociali e assistenziali, si osservano le disposizioni di cui alla L.328/2000, al d.p.c.m. 30.3.2001 e alla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme del D.Lgs. 163/2006 ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.
5. Per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, si osservano le disposizioni di cui all'art.90 della L. 289/2002 e della disciplina regionale attuativa.



6. Qualora i servizi da affidare, seppure compresi nell'allegato IIB al D.Lgs. 163/2006, assumono concretamente natura di servizi pubblici locali a rilevanza economica, vanno osservate le forme di affidamento previste dalla vigente disciplina in materia.

**Art. 38. Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. 163/2006 –
Modalità di affidamento**

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006 avviene inoltre nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- a) per importi fino ad € 20.000 (Euro ventimila) è consentito l'affidamento diretto in economia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e rotazione;
- b) per importi superiori ad € 20.000 e fino ad € 100.000 (Euro centomila), l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul sito Internet comunale e per estratto su un quotidiano a diffusione provinciale. È consentito prevedere nell'avviso la facoltà per l'amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare. In alternativa, è ammessa la procedura negoziata tra almeno cinque operatori da preselezionare con criterio rotativo da un elenco di soggetti idonei già attivato dall'amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità;
- c) per importi superiori ad € 100.000 (Euro centomila) ed inferiori alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul sito Internet comunale e sui siti Internet nazionali. È consentito prevedere nell'avviso la facoltà per l'amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare;
- d) per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul sito Internet comunale, sui siti Internet nazionali, e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. È consentito prevedere nell'avviso la facoltà per l'amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla



specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare.

2. Il termine per la presentazione delle candidature non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio. Il termine per la presentazione delle offerte non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a dieci giorni alla data dell'invio della lettera di invito. In caso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il termine per la presentazione delle candidature non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio. Il termine per la presentazione delle offerte non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla data dell'invio della lettera di invito. Il termine di presentazione delle offerte deve essere adeguatamente aumentato in relazione alla complessità dell'appalto, alla necessità di predisporre offerte progettuali, ovvero all'eventuale obbligo di sopralluogo o di consultazione di documenti in loco.

Art. 39. Sponsorizzazioni

1. La sponsorizzazione è il contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), dietro corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti.
2. Il corrispettivo dovuto dallo sponsor al Comune può consistere in una somma di danaro ovvero nell'esecuzione di lavori o nella fornitura di beni e servizi di vario genere.
3. Il Comune può concludere contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi relativi ad attività: a) culturali, sportive e ricreative; b) di promozione turistica; c) di carattere sociale ed assistenziale; d) di promozione del territorio sotto il profilo della salvaguardia ambientale, della manutenzione dei parchi, verde pubblico ed aree pubbliche; e) di valorizzazione del patrimonio Comunale e dell'assetto urbano; f) di progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo di opere pubbliche, anche di interesse storico culturale; g) e ad ogni altra attività connessa ad un incremento della qualità dei servizi erogati al cittadino o della propria attività amministrativa/contabile.
4. Il contratto di sponsorizzazione, che può avere ad oggetto la realizzazione di una singola manifestazione o può configurarsi come contratto di durata, può essere concluso in via diretta quando la proposta si caratterizzi per unicità o per originalità e non comporti per il proponente il conseguimento di rilevanti vantaggi economici anche indiretti; diversamente si provvederà mediante pubblicazione di apposito avviso o bando. In tale ultimo caso, l'amministrazione può riservarsi di invitare un numero minimo di cinque candidati. Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 163/2006 si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in



materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. Le offerte verranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Dirigente preposto al Servizio interno di riferimento.

5. Ai contratti di cui al presente articolo che prevedano l'esecuzione di lavori su beni Comunali, anche sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, a totale carico della controparte, non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006, salvo le norme sulla qualificazione dell'esecutore e degli eventuali progettisti.
6. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative del Comune, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
7. Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto fra attività pubblica e privata e devono essere compatibili e consone con l'immagine del Comune.
8. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

Art. 40. Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

1. Il Comune, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 ss.mm., finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate iscritte in apposito albo previsto dalla legge.
2. Qualora sul territorio siano presenti più cooperative sociali in possesso dei requisiti legalmente prescritti ed in relazione ad una medesima attività la scelta del contraente sarà preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale ¹.
3. Qualora l'importo dell'affidamento sia superiore alla soglia comunitaria è possibile prevedere nel relativo bando di gara l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate ed attraverso l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo ².
4. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte in appositi Albi, che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.

¹ In ordine alla puntuale individuazione ed applicazione della disciplina procedimentale per la scelta della cooperativa da convenzionare è imprescindibile la ricognizione del livello normativo regionale attuativo della disciplina quadro statale di cui alla L.381/1991 ss.mm..

² Così prevede il comma 4 dell'art. 5 L.381/1991 ss.mm.



5. Il Comune può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia ³.
6. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni con le associazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve essere data idonea pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti locali interessati. Può procedersi all'affidamento diretto quando nel territorio si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l'oggetto della convenzione.
7. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.

Art. 41. – Sistemi telematici di acquisto

1. Il Comune intende promuovere l'utilizzo di strumenti telematici per l'approvvigionamento di beni e servizi che comportano un'applicazione automatizzata ed informatizzata della procedura di selezione del contraente con conseguente automatizzata valutazione delle offerte ed emersione della proposta aggiudicataria.
2. Ai fini di cui al comma 1, nelle gare telematiche vanno adottati sistemi e modalità che assicurino la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Le procedure telematiche sono realizzate seguendo i principi di sicurezza fissati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con le interrogazioni delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura. L'invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è effettuato dal Comune secondo i principi e le modalità stabilite in tema di documentazione amministrativa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dal Comune o dal gestore del sistema, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
5. Per l'espletamento delle gare telematiche è necessaria la creazione di un apposito sito contenente la documentazione relativa alla procedure stesse, le modalità di svolgimento e le informazioni sul funzionamento del sistema elettronico e telematico.

³ Tali forme di convenzionamento sono previste rispettivamente dalla L.266/1991 (organizzazioni di volontariato) e dalla L.383/2000 (associazioni di promozione sociale).



6. Il sistema utilizzato deve garantire l'integrità delle offerte e la loro consultazione contestuale come avviene per le gare con prezzo in busta chiusa, e assicurare regole chiare e preliminarmente note ai concorrenti abilitati per le gare di tipo dinamico. Il Presidente della Commissione di gara verifica che le registrazioni di sistema consentano di riscontrare l'osservanza dei principi regolatori della gara e ne garantisce la consultazione e l'eventuale riproduzione per l'esercizio del diritto d'accesso.
7. Il Comune intende altresì sviluppare il mercato elettronico inteso come l'insieme delle procedure che consentono alla stessa di effettuare approvvigionamento di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.
8. Ai fini di cui al comma 7 saranno poste in essere tutte quelle attività che possono consentire l'utilizzo consueto di tale strumento nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti.

CAPO VII ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ⁴

Art. 42. Contratti per l'esecuzione di spese in economia

1. Il presente capo disciplina l'esecuzione delle spese in economia per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi.
2. L'esecuzione di lavori in economia è disciplinata da apposito regolamento Comunale.

Art. 43. Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. È di norma consentito provvedere in economia per l'acquisizione di beni e servizi nei limiti di un importo massimo di Euro 20.000,00 ⁵, in relazione ad ogni tipologia di spesa di cui al successivo articolo 44.
2. Tale limite si intenderà automaticamente modificato in conseguenza di limiti diversi introdotti da successiva normativa in materia.
3. Nessun intervento di importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Capo.

Art. 44. Ambito di applicazione

1. Nel limite di importo di cui al precedente articolo 43, comma 1, possono essere eseguite in economia le seguenti spese:
 - a) acquisti di generi di cancelleria, valori bollati, carta, stampati, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili;
 - b) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;

⁴ In alternativa al presente capo è possibile utilizzare lo schema di regolamento specifico per gli interventi in economia presente nel cd.

⁵ L'art. 125 del dlgs. 163/2006 consente il ricorso all'economia, per le amministrazioni diverse da quelle statali, per importi inferiori ad Euro 211.000,00 (corrispondente alla soglia comunitaria di 200.000 d.s.p.)



- c) acquisto, manutenzione e riparazione di sistemi hardware, software e di trasmissione dati nonché acquisto di pezzi di ricambio ed accessori; noleggio, assistenza tecnica, informatica e telematica, spese per l'effettuazione di studi di fattibilità e/o progettazione di sistemi informatici/telematici e/o ingegneria software;
- d) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing di mobili, arredi interni ed esterni, tendaggi, tappezzerie, moquettes e simili, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, attrezzature d'ufficio, sistemi antifurto, servizi per la custodia e sicurezza;
- e) provvista attrezzature e ricambi relativi a macchine operatrici, per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale; servizi di manutenzione della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale e riparazione degli impianti semaforici;
- f) acquisti di vestiario per il personale dipendente;
- g) acquisto di attrezzature ed utensili occorrenti alle attività prestazionali gestite in economia;
- h) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso ed altre attrezzature per il servizio della protezione e per gli adempimenti correlati all'applicazione del D.Lgs. n. 626/1994;
- i) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche e relative spese di rilegatura;
- j) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- k) urgenti prestazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di beni mobili ed immobili;
- l) acquisto materiale igienico sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici;
- m) trasporti, spedizioni, facchinaggi;
- n) locazione di locali a breve termine e noleggio di mobili ed attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali dotazioni e/o attrezzature di funzionamento;
- o) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- p) organizzazione ed allestimento di mostre, esposizioni, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico;
- q) acquisto di generi vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
- r) spese di rappresentanza e di ospitalità;



- s) piccoli impianti e piccole spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefonia, trasmissione dati, acquisto fax ed apparati elettronici e relativi allacciamenti con i pubblici fornitori;
 - t) spese per indagini geologiche, geognostiche, saggi e rilievi di varia natura, prove di carico;
 - u) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o altre fonti di informazione ove ritenuto necessario ed altre inserzioni;
 - v) spese per l'effettuazione di studi, indagini, rilevazioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione dei bilanci dell'Amministrazione;
 - w) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di traduzione, di trascrizione, di sbobinatura, di inserimento dati, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione bozze, di esecuzione disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia, litografia nei casi in cui il Comune non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
 - x) prestazioni e forniture afferenti l'esecuzione di riproduzioni di copie eliografiche digitali, a colori, plottaggi, per produzioni fotografiche e materiale fotografico;
 - y) prestazioni occorrenti per il normale funzionamento degli uffici che per loro natura non possono essere acquisiti con le normali procedure di gara;
 - z) servizi di catering, mensa ristorazione cerimoniale;
 - aa) espurghi, rimozioni di materiali tossico-nocivi speciali e relativi smaltimenti;
 - bb) forniture di attrezzature e materiali per impianti elettrici, elettromeccanici di telecomunicazione e di pubblica illuminazione;
 - cc) acquisto di selvaggina per ripopolamento;
 - dd) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete agrometeorologica locale;
 - ee) anticipazioni di spese che non potrebbero essere rinviate senza arrecare un danno al Comune;
 - ff) prestazioni di qualsiasi natura quando siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - gg) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi dell'Ente;
 - hh) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio o da assumere.
2. Oltre ai suddetti casi il ricorso alle procedure in economia, sempre nel limite massimo di Euro 10.000,00, è ammesso nelle seguenti ipotesi ⁶:

⁶ Corrispondenti alle quattro ipotesi di cui all'art.125, c.10 dlgs. 163/2006



- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

Art. 45. Modalità di esecuzione

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire: a) in amministrazione diretta; b) per cottimo fiduciario; c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Art. 46. Amministrazione diretta

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per i servizi per le quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore.
2. Gli interventi sono eseguiti con il personale dipendente del Comune o personale eventualmente assunto in via straordinaria impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.
3. L'ordinazione della spesa viene disposta dal Dirigente del Servizio interessato alla spesa con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa.
4. Effettuata la spesa il Dirigente di cui sopra attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della stessa evidenziando anche eventuali economie rispetto all'importo impegnato.

Art. 47. Affidamento ed esecuzione per cottimi

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per forniture e i servizi per l'esecuzione dei quali si renda necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono la fornitura od il servizio, con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capo.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente articolo 44 ed entro il limite finanziario indicato dal medesimo articolo.
3. L'esecuzione delle spese in economia deve essere preceduta da confronto concorrenziale fra almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla



vigente normativa e dal presente regolamento per potere contrattare con la Pubblica Amministrazione.

4. È consentito procedere ad affidamento diretto tramite interpello di un solo soggetto nel caso di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato; per l'acquisto di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze; quando la spesa non superi l'importo di Euro 20.000,00. In tal caso la scelta del soggetto con cui contrattare deve essere assunta nel rispetto del principio di rotazione ove siano presenti sul mercato più soggetti idonei e conosciuti.
5. La concorrenza avviene attraverso gara informale, da esperirsi mediante richiesta, anche inoltrata a mezzo fax, di preventivo offerta in busta chiusa entro un determinato termine; ove non sia esperibile il confronto concorrenziale si procederà con indagine di mercato o interpello preliminare anche tramite posta informatica o fax.
6. Il Dirigente proponente può scegliere di effettuare l'indagine di mercato anche tramite internet, reperendo e valutando, ove esistenti, le offerte direttamente a mezzo dello strumento informatico. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del comma seguente.
7. La procedura amministrativa per l'affidamento delle spese a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario. È facoltà del Dirigente proponente disporre successivamente la verifica dei documenti nei confronti del soggetto prescelto per l'affidamento.
8. L'aggiudicazione degli interventi in economia potrà essere effettuata sia con il criterio del prezzo più basso sia con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
9. In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile del procedimento ha la facoltà di attivare il procedimento del contraddittorio e procederà ad annullare le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.
10. Di norma l'atto di cottimo o la determinazione d'affidamento ovvero il capitolato d'onere o lettera offerta devono indicare: l'elenco degli interventi; i prezzi unitari per le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelle a corpo; le condizioni di esecuzione; i tempi di consegna; le modalità di pagamento; le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva la stazione appaltante di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista o il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

Art. 48. Esecuzione con sistema misto



1. Si può procedere con il sistema in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli 46 e 47.

Art. 49. Forma dei contratti

1. I contratti per l'esecuzione degli interventi in economia sono stipulati in una delle seguenti forme: a) sottoscrizione da parte dell'esecutore della determinazione di affidamento, la quale dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto. b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dall'esecutore ed accettata dall'Ente. c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.
2. Il dipendente che sottoscrive il contratto deve dichiarare ai sensi dell'art.26,c.3bis L.488/1999 e dell'art.47 DPR 445/2000 la conformità ai parametri prezzo-qualità di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di acquisizione in economia, previsti in convenzioni Consip attive al momento dell'avvio della procedura di acquisizione⁷. In caso di assenza di convenzioni Consip la dichiarazione non è necessaria; al fine di dimostrare tale circostanza, il responsabile della procedura di acquisizione in economia acquisisce l'elenco delle convenzioni Consip attive mediante stampa della relativa pagina dal sito www.acquistinretepa.it alla data di avvio della procedura.

⁷ Si riportano di seguito i commi 3 e 3bis dell'art.26 della L.488/1999:

“3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3”.

